



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI**

STATUTO

DEL COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (Provincia di Napoli)

Approvato con delibera di C.C. n. 16 dell'11/07/2001
Modificato con atto consiliare n. 8 del 19/02/2002

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.6.2013.

TITOLO I

Principi generali

- Art.1 – Autonomia statutaria
- Art.2 – Finalità
- Art.3 – Territorio e sede comunale
- Art.4 – Programmazione e cooperazione
- Art.5 – Stemma e gonfalone

Titolo II

Istituti di partecipazione

- Art.6 – Consultazione cittadini
- Art.7 – Gestione servizi sociali
- Art.8 – Costituzione organismi di partecipazione dei cittadini
- Art.9 – Istituzione Comitati di quartiere
- Art.9 bis – Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art.10 – Partecipazione al procedimento
- Art.11 – Intervento sul procedimento
- Art.12 – Diritto di accesso
- Art.13 – Diritto di informazione

Titolo III

Funzioni e servizi comunali

- Art.14 – Concetti generali
- Art.15 – I servizi sociali pubblici
- Art.16 – I compiti per i servizi di competenza statale

Titolo IV

Ordinamento strutturale

- Art.17 – Organi
- Art.18 – Consiglio Comunale
- Art.19 – Presidenza
- Art.20 – Competenze ed attribuzioni
- Art.21 – Sessioni e convocazioni
- Art.22 – Commissioni
- Art.23 – Attribuzioni delle Commissioni
- Art.24 – Consiglieri
- Art.25 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.26 – Decadenza dei consiglieri
- Art.27 – Gruppi consiliari
- Art.28 – Giunta comunale: costituzione
- Art.29 – Nomina della giunta
- Art.30 – Funzionamento della giunta
- Art.31 – Competenze della giunta
- Art.32 – Vicesindaco
- Art.33 – Il Sindaco
- Art.34 – Attribuzioni di amministrazione
- Art.35 – Attribuzioni di organizzazione

- Art.36 – Mozione di fiducia
- Art.37 – Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
- Art.38 – Organizzazione degli uffici e personale
- Art.39 – Il Segretario comunale
- Art.40 – Le funzioni del segretario comunale
- Art.41 – Il Vicesegretario comunale

Titolo V
Allocazione risorse

- Art.42 – Tributi

Titolo VI
Responsabilità

- Art.43 – Responsabilità verso il comune
- Art.44 – Responsabilità verso terzi
- Art.45 – Responsabilità dei contabili

Titolo VII
Finanza e contabilità

- Art.46 – Ordinamento
- Art.47 – Bilancio comunale

Titolo VIII
Norme di garanzia per il cittadino

- Art.48 – Il Difensore civico
- Art.49 – Effetti del referendum
- Art.50 – Il controllo sugli atti e sugli organi

Titolo IX
Disposizioni diverse

- Art.51 – Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art.52 – Pareri obbligatori

Titolo X
Disposizioni finali

- Art.53 – Deliberazione statuto
- Art.54 – Approvazione regolamenti
- Art.55 – Commissione di garanzia o di controllo

Titolo I

Principi generali

Art. 1 – Autonomia statutaria

1. Il Comune di Castello di Cisterna è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Castello di Cisterna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Napoli e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Castello di Cisterna ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
 - b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e. secondo i dettami di cui al D. leg.vo 11.4.2006 n. 198 – Codice delle Pari Opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi;
 - f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g. assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per circa 4 kmq, confina con i Comuni di Acerra a nord, Somma Vesuviana a sud, Brusciano ad est, Pomigliano d'Arco ad ovest.
2. Il Palazzo civico è ubicato in Corso Vittorio Emanuele n.158.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio di Castello di Cisterna non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 – Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

1. Le caratteristiche dello STEMMA del Comune di Castello di Cisterna sono: d'oro, alla torre di due palchi, di azzurro chiusa dallo stesso, murata di nero, il palco inferiore privo di merli, quello superiore merlato di tre alla guelfa, accostata da due pioppi di verde, il tutto fondato e inserito nella parte mediana della pianura verde.
2. Le caratteristiche del GONFALONE del Comune di Castello di Cisterna sono: ornamento esteriore del Comune, drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stesso sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comuni, le parti di metallo e i cordoni argentati.
L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro, con le bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. Lo STEMMA e il GONFALONE sono stati concessi con decreto del Presidente della Repubblica il 6 agosto 1988, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato addì 15 ottobre 1988.

Titolo II ***Istituti di partecipazione***

Art. 6 – Consultazione cittadini.

1. Il Comune assume come principio fondamentale della sua azione la consultazione mirata dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tal uopo campagna sociale generale o particolare per singoli gruppi sociali organizzativi. Le modalità saranno stabiliti in un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Art. 7 – Gestione servizi sociali

1. Il Comune, al fine della gestione dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3. La gestione può, altresì, avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designati dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla

base del regolamento, assicurando un'equilibrata presenza di genere ai sensi della legge 120/2011.

4. In caso di costituzione di apposita "Istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale, assicurando un'equilibrata presenza di genere ai sensi della legge 120/2011.
5. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.

Art. 8 – Costituzione organismi di partecipazione cittadini.

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto nel termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 9 – Istituzione Comitati di quartiere

1. Il Comune promuove la costituzione dei Comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.
2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 9/bis – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune promuove la costituzione del consiglio comunale dei ragazzi, la cui costituzione e le finalità sono tassativamente elencate e demandate al regolamento.

Art. 10 – Partecipazione al procedimento.

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio dello stesso a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Art. 11 – Intervento sul procedimento.

1. Il Comune deve dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a. l'ufficio ed il funzionario responsabile;
 - b. l'oggetto;
 - c. i tempi;
 - d. ogni altra notizia atta a rendere effettiva la compartecipazione procedimentale.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 12 – Diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 13 – Diritto d'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Titolo III Funzioni e servizi comunali

Art. 14 – Concetti generali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione del territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a. pianificazione territoriale delle aree comunali;
 - b. viabilità, traffico e trasporti;
 - c. tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
 - d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti tossici;
 - e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g. servizi nei settori sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico civile;

- i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 15 – Servizi Sociali pubblici.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in gestione a terzi, a mezzo di aziende specializzate, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, consorzi ed a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 16 – I compiti per i servizi di competenza statale.

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Titolo IV ***Ordinamento strutturale***

Art. 17 – Organi

1. Sono organi del Comune:
 - il Consiglio Comunale
 - la Giunta Comunale
 - il Sindaco.

Art. 18 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia politica e funzionale ed ispira la sua azione alla solidarietà.
3. **La composizione del Consiglio Comunale avviene nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere.**

Art. 19 – Presidenza

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio, **garantendo la rappresentanza di genere ove ve ne siano le condizioni, per la presenza di entrambi i sessi in Consiglio Comunale, fra i consiglieri comunali che sostengono l'Amministrazione Comunale.** In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce gli argomenti all'o.d.g. delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e presiede le sedute.
3. Il Presidente del consiglio provvede alla convocazione nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.
4. Il Presidente del consiglio riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 – Competenze ed attribuzioni.

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 21 – Sessioni e convocazione.

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato e del rendiconto di gestione.
3. Il regolamento comunale del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari disciplina il funzionamento del Consiglio.

Art.22 – Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

Art. 23 – Attribuzioni delle commissioni.

1. Compito principale delle commissioni consiliari è l'esame degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Art. 24 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti sommando voti di preferenza e voti di lista.

Art. 25 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente statuto.

Art. 26 – Decadenza dei consiglieri.

1. Sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano ad un'intera sessione ordinaria.
2. L'assenza di cui al comma 1 è contestata al consigliere con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga ingiustificata l'assenza del consigliere, lo dichiara decaduto.

Art. 27 – Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Segretario comunale comunicando il capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more delle disposizioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento del Consiglio può prevedere la conferenza dei capigruppo.

Art. 28 – Giunta comunale: costituzione

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
3. **La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice – Sindaco, garantendo il rispetto delle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere, in ottemperanza all'art. 46, comma 2, D. Leg.vo 267/2000, come modificato dalla L. n. 215/2012.**
4. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri; tuttavia possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art. 29 – Nomina della Giunta

1. Il Vice – Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30 – Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono altresì partecipare, facoltativamente, senza diritto di voto, il Difensore civico ed il Revisore dei conti. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti per legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma.

Art. 31 – Competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di legge e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al Consiglio i regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d. assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

- g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i. nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- j. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- p. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q. approva il PEG, se è previsto nel regolamento di contabilità il suo utilizzo.

Art. 32 – Vice – Sindaco

1. Il Vice – Sindaco nominato dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 33 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenze e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo

Accordo con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 34 – Attribuzione di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla legge;
 - e. nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
 - f. conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 35 – Attribuzione di organizzazione.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b. propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 36 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi;
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi;
5. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco, si applica l'art.37 bis della legge n.142/90.

Art. 37 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di n.3 persone, eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico impedimento;
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attuata dal Vice – Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari;
4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento;
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 38 – Organizzazione degli uffici e personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi atti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, tenuto conto dei principi stabiliti dal consiglio comunale. Al regolamento degli uffici e dei servizi è demandata l'organizzazione del funzionamento degli uffici comunali.
2. E' istituito il Collegio arbitrale di disciplina secondo le norme vigenti;

Art. 39 – Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale;
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 40 – Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco;
2. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri;
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 41 – Vice – Segretario comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice- segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente, in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio;
2. Il vice – segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo V ***Allocazione e Risorse***

Art. 42 – Tributi

1. Per l'azione posta in essere con il presente statuto e per la provvista di risorse finanziarie necessarie per supportare l'attività della struttura organizzativa, si demanda ad appositi regolamenti per i tributi, la determinazione di dettagli in ordine ai settori di intervento impositivo sia sotto forma di imposta sia sotto forma di tasse e di tariffe.

Titolo VI ***Responsabilità***

Art. 43 – Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizi;
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1 comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 44 – Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcire;
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo;
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 45 – Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere od ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Titolo VII Finanza e Contabilità

Art. 46 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è, altresì, dotato di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse, tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47 – Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Titolo VIII Norme di garanzia per il cittadino

Art. 48 – Referendum

1. E' prevista su iniziativa dei soggetti promotori ed è indetto dal Sindaco il referendum consultivo, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del Comune ed il suo sviluppo. Può essere, inoltre, sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 8% dei cittadini residenti del Comune;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta;
3. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;

- d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
 - e) Oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
4. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni, anche se, non forniti di cittadinanza italiana.
 5. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'inizio della raccolta delle firme.
 6. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le procedure per lo svolgimento della consultazione.

Art. 49 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 50 – Il controllo sugli atti e sugli organi.

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8/6/1990 n.142 ai capitoli XI e XII nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Titolo IX Disposizioni diverse

Art. 51 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 52 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai sensi dell'art.16, commi 1 e 4 della legge 7/8/1990 n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può rescindere dal parere.

Titolo X Disposizioni finali

Art. 53 – Deliberazione statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4 della legge n.142/90.

Art. 54 – Approvazione regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie in esso demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in entrata in vigore della legge 8/6/1990 n.142, in quanto con essa compatibili.
2. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di cui al comma 2.

Art. 55 – Commissione di garanzia o di controllo

1. E' istituita una commissione di garanzia o di controllo, la cui presidenza è affidata alla minoranza.
2. La costituzione ed il funzionamento della commissione di cui al 1 comma saranno previsti dal regolamento comunale del consiglio comunale e delle commissioni comunali.

Il presente Statuto:

- E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 30/09/1999 con atto n.35.
- E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 5/10/99 al 20/10/99.
- E' stato esaminato dalla Sezione Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 14/10/1999 verb.n.78 prot.n.200810 con la seguente decisione: "Annulla parzialmente la lettera e) dell'art.31 in quanto la determinazione e la modifica delle tariffe rientrano nelle competenze dl C.C., ai sensi dell'art.32 della L.142/90".
- E' stato riaffisso all'Albo Pretorio del Comune dal 21/10/1999 al 20/11/1999 per 30 gg. Consecutivi.
- E' divenuto esecutivo il 22/11/1999, decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio comunale.
- E' stato inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, con nota del 23/11/1999 prot.7280.

Castello di Cisterna, li 23/11/1999

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa de Gennaro Simonetta

Il presente Statuto è stato modificato con delibera consiliare n.16 del 11/07/2001;

- e' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 16/07/2001 al 31/07/2001;
- e' stato esaminato dalla Sezione Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 23/07/2000 verb.59 con la seguente decisione: "Prende atto;
- è divenuto esecutivo il 4/10/2001, decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio comunale;

Il Segretario comunale
f.to dr.ssa Carmela Cucca

Il presente Statuto è stato modificato con delibera consiliare n. 8 del 19/02/2002;

- è stato pubblicato all'Albo pretorio per 30 gg. consecutivi dal 28/02/2002 al 15/03/2002;
- è divenuto esecutivo il 16/03/2002, decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio comunale;

Il Segretario comunale
f.to dr.sa Carmela Cucca